



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 850 DEL 3 AGOSTO 2016

PREC 186/15/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 presentata da ing. Antonio Ippolito – Comune di s. Arsenio (SA) - Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto di servizi, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dei lavori di completamento, riqualificazione e arredo urbano delle ville comunali II lotto funzionale - Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: € 67.812,48 – Controinteressato: architetto Lucio De chiara.

Soccorso istruttorio – Mancata produzione PASSOE – Componenti del Raggruppamento - Legittimità

Ha agito in conformità alla normativa vigente in tema di soccorso istruttorio la stazione appaltante intervenuta a sanare la mancata produzione del PASSOE dei singoli componenti del Raggruppamento temporaneo.

Art. 46, D.lgs 163/2006

Soccorso istruttorio – Persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni professionali – Ammissibile

L'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni professionali, ex art 90, comma 7, del Codice, può essere oggetto di integrazione.

Art. 46, D.lgs 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. 44901 del 15.04.2015 presentata dall'ing. Antonio Ippolito relativamente alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dei lavori di completamento, riqualificazione e arredo urbano delle ville comunali II lotto funzionale;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto con nota prot. 99633 del 04.08.2015, con il quale è stato comunicato alle parti e ai controinteressati l'avvio del procedimento e concessi termini per memorie di replica;

VISTI gli atti e documenti prodotti dalle parti interessate e, in particolare, nota prot. 13904 del 17.08.2015 da parte del RTP Arch. Lucio De chiara, aggiudicatario controinteressato, nonché nota prot. 8165 del 19.01.2016 da parte dell'ing. Antonio Ippolito, istante;

VISTO gli atti di gara, i verbali delle sedute della commissione aggiudicatrice, la corrispondenza intercorsa tra le parti, le memorie e i documenti depositati dalle parti;

CONSIDERATO che l'istante ritiene inapplicabile il soccorso istruttorio nei confronti del concorrente il quale non ha prodotto in gara il PASSOE per ciascun componente del proprio raggruppamento, ma solo per il capogruppo;

CONSIDERATO che l'istante contesta altresì la mancata dichiarazione negli atti di gara della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, di cui all'art. 90, comma 7, Codice;

CONSIDERATO, con riguardo al primo quesito, che il costante orientamento dell'Anac afferma che *“La mancata produzione del Passoe non costituisce causa di esclusione e non può essere ritenuta carenza “essenziale”. La previsione del versamento della sanzione pecuniaria a fronte della regolarizzazione è pertanto illegittima”* (Anac, Parere di precontenzioso n. 176 del 21 ottobre 2015) o, ancora, che *“la mancata inclusione del documento PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa, non può costituire causa di esclusione”* (Anac, Parere di precontenzioso n. 165 del 7 ottobre 2015);

RITENUTO che abbia agito in conformità alla normativa vigente in tema di soccorso istruttorio la stazione appaltante intervenuta a sanare la mancata produzione del PASSOE dei singoli componenti del Raggruppamento;

CONSIDERATO, con riguardo al secondo quesito, che l'art. 90, comma 7, Codice, dispone che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6 (appalto integrato, ndr) *“deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”*;

CONSIDERATO che il Bando e il Disciplinare di gara per l'affidamento di servizio di direzione lavori omettono di richiedere la produzione di siffatta dichiarazione;

CONSIDERATO che *“la norma di cui all'art. 90, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) richiede di indicare i soggetti che materialmente espletano la commessa perché il rapporto contrattuale sorge non con i medesimi bensì con la forma associativa alla quale essi fanno capo (società di professionisti o associazione professionale). Ne consegue che la specifica indicazione del professionista concretamente incaricato delle prestazioni di progettazione non*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

incide sull'esatta individuazione del soggetto giuridico direttamente titolare dell'incarico della progettazione, che, per quanto detto, va individuato nell'associazione professionale, in quanto autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici? (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 05-03-2014, n. 379);

CONSIDERATO, altresì, che – con riguardo all'estensione del potere di soccorso istruttorio – l'Autorità ha affermato che *“è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara”* e che, inoltre, *“dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione ma non anche per supplire a carenze dell'offerta”* (Determinazione 8 gennaio 2015, n. 1);

RITENUTO che la richiesta di indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni professionali può essere oggetto di integrazione, trattandosi peraltro della mera indicazione di un soggetto rientrante nella compagine del raggruppamento, senza che il concorrente debba supplire a carenze *ab origine* dell'offerta;

RILEVATO che sulla questione l'Autorità può pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Il Consiglio

Nell'adunanza del 03.08.2016 ;

ritiene che abbia agito in conformità alla normativa vigente in tema di soccorso istruttorio la stazione appaltante intervenuta a sanare la mancata produzione del PASSOE dei singoli componenti del Raggruppamento;

ritiene che la richiesta di indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni professionali, ex art 90, comma 7, del Codice, può essere oggetto di integrazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016
Il Segretario Rosetta Greco